

REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Ferminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746 2781  
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



**ACCORDO SPERIMENTALE PER NUOVE FORME DI COLLABORAZIONE TRA  
LE FARMACIE E LA AUSL DI RIETI FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE  
DELLE FARMACIE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA  
(A.D.I.)**

**TRA**

**L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI** rappresentata dal Direttore Generale  
Dr. Rodolfo Gianani

**LA FEDERFARMA RIETI** rappresentata dal Presidente Dr. Pierluigi Cortellini

**PREMESSO**

Che in data 21 Gennaio 2011 è stato stipulato un protocollo d'intesa per l'attuazione in via sperimentale dei servizi previsti dal D.Lgs. 153 del 03/10/2009, recepito con deliberazione n. 57/D.G. del 28/01/2011;

Che il protocollo d'intesa prevede al punto 6 la messa a disposizione di operatori socio-sanitari a domicilio e di infermieri e di fisioterapisti all'interno delle farmacie e a domicilio, per la effettuazione di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, come da Decreti Ministeriali applicativi ed in particolare il Decreto del 16/12/2010 pubblicato in G.U. n. 90 del 19/04/2011 che trova nel presente accordo applicazione integrale;

Che per servizio di A.D.I. deve intendersi una forma di assistenza rivolta a soggetti in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta, affetti da patologie croniche trattabili a domicilio che necessitano di assistenza da parte di una équipe multiprofessionale;

Che l'assistenza in questione trova naturale collocazione nell'ambito dei servizi di "Assistenza primaria" e consente di portare al domicilio del paziente servizi di cura e di riabilitazione, migliorando la qualità della vita dell'utente e della sua famiglia;

*[Handwritten signatures and initials]*

evitando l'ospedalizzazione impropria o il ricovero in strutture residenziali; anticipando le dimissioni tutte le volte che le condizioni sanitarie e socio-ambientali lo permettano;

Considerato che caratteristica peculiare dell'AD.I. è la complessità assistenziale del paziente trattato che richiede una componente di integrazione ed è in quest'ambito che deve inserirsi la figura del Farmacista che, essendo presente anche nei centri più remoti della provincia, potrebbe rendere un ulteriore beneficio ai cittadini;

Considerato che lo svolgimento di questo nuovo ruolo delle farmacie, che deve necessariamente integrarsi con il servizio di ADI Aziendale, potrebbe avere un grande impatto sulla qualità della salute della popolazione soprattutto su gli ultrasessantacinquenni, (36.325) numero che si attesta nella provincia di Rieti al 22,71% sulla popolazione totale, percentuale superiore alla media regionale e nazionale (dati ISTAT 2010);

In attesa e nelle more del nuovo accordo collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/92 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 517/93 siglato l'8 agosto 1996, modificato, integrato il 3 aprile 1997 che laddove intervenga comporterà una modifica e/o riadattamento del presente accordo.

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### ART. 1

### OGGETTO

Istituzione di un servizio, in via sperimentale, di assistenza domiciliare integrata rivolto a pazienti in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea o protratta ad integrazione dei servizi di ADI attualmente resi dai CAD Aziendali

Il servizio verrà garantito esclusivamente per pazienti già valutati da parte dell' Azienda USL Rieti tramite la UVD (Unità Valutativa Distrettuale) e con Piano Assistenziale Individuale (PAI) definito dalla ASL stessa.

L'offerta di tale servizio è resa agli utenti residenti nel territorio della ASL, coinvolgendo tutti i Distretti Sanitari 1- 2 - 3 - 4 - 5;

Il servizio sarà svolto avvalendosi della figura dell' infermiere professionale.

Le farmacie che intendono aderire a tale servizio ne faranno richiesta alla AUSE tramite Federfarma Rieti entro quindici giorni dalla presa d'atto del presente accordo.





## ART. 2

### REQUISITI DEL PERSONALE

Per l'espletamento del servizio oggetto dell'accordo dovrà essere impiegato personale idoneo in possesso delle specifiche qualifiche professionali e fisicamente valido.

Il personale dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni e dovrà parlare correttamente la lingua italiana e non potrà essere impiegato per oltre 48 ore settimanali.

Il personale infermieristico deve essere iscritto all'IPASVI.

La farmacia garantisce che tutto il personale addetto al servizio è in possesso dei requisiti previsti dal DM 16 dicembre 2010.

Nei servizi sarà impiegato personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza e verrà stilato un apposito elenco con i dati anagrafici e i nominativi del personale addetto.

Nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, saranno adottate condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti ed emanate nella vigenza dell'accordo, con particolare riferimento al contratto MIOP per i rapporti di natura continuativa.

## ART. 3

### MODALITA' DI ESECUZIONE

#### Costituzione "Centro Funzionale e Operativo"(CFO)

Il CFO viene costituito per motivi tecnico-organizzativi, al fine di consentire anche alle farmacie più piccole di poter svolgere il servizio ADI e conseguentemente ottenere la copertura dell'intero territorio provinciale.

Le farmacie, tramite Federfarma, costituiscono il CFO al fine di:

- gestire i rapporti di natura tecnica, amministrativa, contabile e finanziaria tra l'Azienda USL e le singole farmacie;
- ricevere le domande di assistenza da parte dell'Azienda USL;
- programma, organizza ed eroga le prestazioni richieste in ottemperanza alle indicazioni fornite dai CAD Distrettuali, inviando i propri infermieri;
- assicurare la continuità del servizio;
- fornire informazioni;

### Modalità di erogazione del servizio:

- Le prestazioni da erogare previste dal D.Lgs. 153 del 03/10/2009 verranno programmate ed organizzate per zone di competenza in modo omogeneo e proporzionale alle risorse professionali aziendali disponibili tenuto conto, anche, del numero di farmacie insistenti sul territorio, secondo un disciplinare tecnico concordato tra le parti di cui si allega copia (allegato n.1)

### ART. 4

#### FORMAZIONE E SUPPORTO

L'Azienda USL provvederà ad organizzare un corso di formazione, tramite l'UOC SAPS (Servizio Aziendale Professioni Sanitarie), per l'avvio del progetto finalizzato alla condivisione del Percorso Clinico Aziendale, di cui si allega copia parte integrante del presente accordo (allegato n.2).

Tale corso avrà la finalità di integrare il personale infermieristico esterno con le procedure operative del servizio di ADI Aziendale, al fine di rendere un trattamento omogeneo ai pazienti.

L'attività formativa costituisce requisito essenziale per l'inserimento e l'integrazione delle figure esterne preposte all'attività di ADI.

Tutti i nuovi ingressi del personale infermieristico dedicati all'attività di ADI dovranno essere comunicati alla Responsabile della UOC SAPS che avrà cura di inserirli in un programma di formazione e di fornire loro le necessarie indicazioni operative e il materiale informativo aziendale.

Il personale infermieristico esterno per qualsiasi criticità o problematica riscontrata può far riferimento al CFO che provvederà ad informare il caposala del Distretto di competenza e il medico del CAD.

### ART. 5

#### PROCEDURE DI VIGILANZA SULLE PRESTAZIONI RESE

##### a) Controllo e validazione delle prestazioni rese

- Ogni farmacia consegnerà al CFO, entro i primi dieci giorni del mese successivo, un report riepilogativo dei servizi resi, che contabilizzerà, nel dettaglio, il numero delle prestazioni, la tipologia di prestazioni e il valore totale delle prestazioni rese, con allegati i piani di lavoro firmati dal paziente o dal care giver;

*[Handwritten signatures and initials]*



- il CFO aggrega i dati ed elabora un riepilogativo generale distinto per Distretto, per farmacia, per paziente e per prestazione resa. Consegna ad ogni distretto il report di propria competenza, insieme ai piani di lavoro firmati dai pazienti, entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stato reso il servizio. Il CFO invierà all'UOC Economico-Finanziaria le fatture mensili, distinte per ogni singolo distretto, con allegato il riepilogo analitico delle prestazioni rese, per la registrazione in contabilità, trasmettendo, contestualmente, via e-mail, tutti i riepilogativi alla UOC FT e alla UOC SAPS;
- I Direttori dei distretti dovranno garantire, per l'attività resa sul territorio di propria competenza, la verifica contabile (verificare la conformità per tipologia di prestazione, numero di prestazioni rese e importo complessivo) dei report ricevuti e trasmetterla alla UOC Economico - Finanziaria entro il 30 del mese successivo a quello di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di erogazione del servizio. In caso di ritardato pagamento, rispetto al termine sopra indicato, decorreranno gli interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

In caso di discordanza dei dati, il Direttore del Distretto provvederà ad autorizzare la UOC Economico-Finanziaria alla liquidazione della sola quota per la quale non viene contestata la erogazione del servizio ed attivano un contraddittorio tra le parti interessate per la risoluzione della contestazione, avvisando il CFO dell'apertura del contenzioso.

Nel caso di mancata risoluzione a seguito del contraddittorio il Direttore rimetterà la pratica alla decisione della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA), che deciderà in maniera inappellabile per le parti;

- Le valutazioni emerse a seguito del contraddittorio oppure, in caso di ulteriore impossibilità di giungere ad una composizione del contenzioso, le decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale verranno comunicate al Distretto, alla UOC Economico-Finanziaria, alla UOC FT e alla UOC SAPS, a ciascuno per l'adozione degli atti di propria competenza;
- La UOC Economico-Finanziaria provvederà entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione alla liquidazione della eventuale ulteriore quota risultante a favore del CFO;
- Al fine di agevolare la fase di start-up, per i primi 6 (sei) mesi di attività, il corrispettivo riportato dalle fatture emesse a fronte del servizio erogato verrà corrisposto in acconto, per l'intero importo, entro la fine del mese successivo. Le verifiche sull'attività svolta verranno espletate solo successivamente e potranno



*Handwritten signature or initials.*

*Handwritten signatures and the number '5' at the bottom of the page.*

consentire l'adozione dei necessari provvedimenti di liquidazione e di regolarizzazione delle partite.

#### **b) Controllo della qualità e indagini di customer satisfaction**

- I controlli di qualità delle prestazioni rese saranno effettuati dal medico CAD, dalla Caposala di ciascun Distretto e da un Responsabile nominato dal CFO che verificheranno la qualità delle prestazioni mediante specifici accessi domiciliari e verifica delle cartelle ADI;
- La valutazione dell'intero servizio ADI in termini di soddisfazione dell'utenza verrà attuata dall'Azienda tramite l'UOC SAPS (Servizio Aziendale Professioni Sanitarie), anche avvalendosi di personale proveniente dal corso di laurea infermieristica (attività inserita nei programmi di TQM- Total Quality Management e prevista nell'ambito dei corsi di laurea sanitari) mediante la somministrazione di questionari ai pazienti in ADI;
- Periodicamente i report verranno trasmessi alle strutture aziendali interessate e al CFO.

#### **ART. 6**

#### **REMUNERAZIONE**

La remunerazione al CFO per il servizio svolto dalle farmacie aderenti sarà riconosciuta secondo un tariffario predefinito e concordato di cui si allega copia che costituirà parte integrante del presente accordo (allegato n.3).

#### **ART. 7**

#### **DURATA**

Il presente accordo sperimentale avrà decorrenza dal 01.03.2013, fatte salve eventuali diverse indicazioni regionali ed avrà una durata di sei mesi, rinnovabile, previa verifica complessiva e consensuale dell'intero contenuto dell'accordo, per ulteriori tre anni, fatta salva la novellazione legislativa.

Le tariffe verranno prontamente riviste a seguito di eventuale rinnovo dell'accordo collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/92 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 517/93 siglato l'8 agosto 1996, modificato, integrato il 3 aprile 1997.

1/3 6 



Tale servizio va ad integrarsi con il sistema di ADI aziendale in essere ed opererà secondo le regole normative ed organizzative dettate dall'Azienda USL di Rieti.

La definizione dell'inserimento di operatori sociosanitari e fisioterapisti verrà demandata a successivi accordi operativi da redigersi a seguito di verifica congiunta di eventuali fabbisogni, trascorsi i primi 6 mesi della fase sperimentale

Rieti, li 20 dicembre 2012

PER L'AZIENDA USL RIETI  
IL DIRETTORE GENERALE


Dr. Rodolfo Gianani




PER FEDERFARMA RIETI

IL PRESIDENTE

Dr. Pierluigi Cortellini




Il presente accordo è siglato dai seguenti Dirigenti Aziendali:

UOC SAPS il Responsabile D.ssa Agnese Barsacchi 

UOC FT il Responsabile D.ssa Emma Giordani

UOC Audit Clinico e SIS il Responsabile Dr. Giacinto Di Gianfilippo

Coordinatore Tecnico Recup D.ssa Domenica Tomassoni 

UOC EF il Direttore Dr. Luciano Quattrini

